

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1327 del 11/09/2017

Seduta Num. 33

Questo lunedì 11 **del mese di** settembre

dell' anno 2017 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Costi Palma	Assessore
7) Donini Raffaele	Assessore
8) Gazzolo Paola	Assessore
9) Mezzetti Massimo	Assessore
10) Petitti Emma	Assessore
11) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2017/1417 del 07/09/2017

Struttura proponente: SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: ISTITUZIONE DELLE ZONE DI RIFUGIO DELLA FAUNA SELVATICA
AFFERENTI I TERRITORI DI BOLOGNA, PARMA E REGGIO-EMILIA AI
SENSI DELL'ART. 22 DELLA L.R. N. 8/1994 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 10 della medesima a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, nonché i seguenti commi del predetto articolo:
 - il comma 3 secondo cui il territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione è destinato per una quota dal 20% al 30% a protezione della fauna selvatica e che, nelle predette percentuali, sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;
 - i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori e alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;
 - il comma 8 secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le Oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, nonché le Zone di ripopolamento e cattura;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di

Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale

dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato, ed in particolare l'art. 60 recante "Disposizioni finali in ordine al subentro delle funzioni da parte della Regione Emilia-Romagna" che prevede al comma 1 che i Piani faunistico-venatori provinciali hanno efficacia fino alla data di approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale;

Visto, altresì, l'art. 19 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016 recante "Zone di protezione della fauna selvatica", che attribuisce alla Regione le competenze in merito, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo in particolare:

- al comma 1 che le "Oasi di protezione" sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette;
- al comma 2 che le "Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)" sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare mediante l'irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire mediante la cattura di selvaggina stanziale immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;
- al comma 4 che l'estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, entro i limiti complessivi di superficie indicati nel sopracitato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992; nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna sono comprese, tra l'altro, anche le zone di rifugio;
- ai commi 5 e 6, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, stabilisce in particolare che detta proposta sia notificata ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o

borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito; avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 14 della citata Legge n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la regione provvede all'istituzione della zona di protezione;

Richiamato l'articolo 22 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, recante "Zone di rifugio" che dispone nello specifico quanto segue:

- al comma 1 attribuisce alla Regione, anche su proposta degli ATC, la competenza in merito all'istituzione di "Zone di rifugio" ove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia e stabilisce che l'istituzione delle zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:
 - istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;
 - sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo;
- ai commi 2 e 3, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare l'istituzione delle zone di rifugio, stabilisce che il procedimento di cui si tratta si avvia in deroga alle procedure di cui ai commi 5 e 6 del soprarichiamato art. 19 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto il provvedimento istitutivo indica il perimetro e l'estensione del territorio e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalità straordinarie di tutela della fauna selvatica e delle attività agricole. Il provvedimento adottato viene reso noto mediante affissione di apposito manifesto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati;

Richiamata la "Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna" di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con

deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122/2007 e n. 103/2013;

Dato atto che con la succitata deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 103/2013 sono stati altresì confermati i contenuti degli "Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria di cui all'art. 5 della L.R. 8/94" adottati dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 60 in data 31 maggio 2006 fino all'approvazione di nuovi "Indirizzi" regionali;

Visti i Piani faunistico-venatori provinciali di Bologna, Parma e Reggio Emilia;

Atteso che con deliberazione della Giunta regionale n. 955 del 28 giugno 2017 è stata approvata la proposta di perimetrazione ai fini dell'istituzione, rinnovo e modifica di zone di protezione della fauna selvatica (ZRC) dei territori di Bologna, Forlì-Cesena, Reggio Emilia, Ravenna e Rimini, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che con la predetta deliberazione n. 955/2017 è stato demandato ai Responsabili dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca, ciascuno per il proprio ambito di competenza, lo svolgimento delle fasi di notifica e di istruttoria prevista dal citato art. 19, commi 5 e 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alle proposte di istituzione, rinnovo e modifica delle zone protette di cui agli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5 approvati con la medesima deliberazione;

Verificato, tramite i competenti Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca, che il deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati dall'istituzione, rinnovo e modifica di zone di protezione della fauna selvatica (ZRC) di cui alla deliberazione n. 955/2017 sopra richiamata e le affissioni di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, commi 5 e 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, si è concluso lo scorso mese di agosto;

Richiamata la propria deliberazione n. 473 del 10 aprile 2017 con la quale è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2017-2018, modificato con propria successiva deliberazione n. 1312 in data odierna;

Dato atto che il Calendario venatorio regionale per la stagione 2017-2018, approvato con la soprarichiamata deliberazione n. 473/2017 e modificato con successiva

deliberazione n. 1312/2017, ha previsto tra l'altro l'apertura della caccia alla fauna selvatica stanziale e alla migratoria al 17 settembre 2017;

Preso atto che le fasi di notifica e di istruttoria previste dall'art. 19, commi 5 e 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alle proposte di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione della fauna selvatica di cui agli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5 approvati con la citata deliberazione n. 955/2017, si completeranno successivamente alla data stabilita nel Calendario venatorio regionale per la stagione 2017-2018 sopra indicata relativa all'inizio dell'attività venatoria, con grave pregiudizio per la fauna selvatica anche migratoria che in queste aree protette sosta e si riproduce;

Richiamata le proprie deliberazioni:

- n. 905 del 21 giugno 2017 con la quale sono state istituite le zone di rifugio della fauna selvatica afferenti i territori di Ferrara, Ravenna e Bologna;
- n. 1218 del 2 agosto 2017 con la quale sono state istituite ulteriori zone di rifugio della fauna selvatica afferenti i territori di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Reggio-Emilia E Rimini;

Preso atto della nota registrata con protocollo NP/2017/17941 del 30 agosto 2017 conservata agli atti del servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con la quale il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Parma evidenzia, anche alla luce degli obiettivi gestionali del vigente Piano faunistico venatorio provinciale, la maturata necessità di istituire sul territorio di Parma, per la stagione venatoria 2017/2018, tre importanti zone di rifugio, ulteriori rispetto a quelle già istituite con le predette deliberazioni n. 905/2017 e n. 1218/2017, poste in aree strategiche per la sosta e la tutela di specie faunistiche di rilievo denominate:

- "Cronovilla", di 94 ha di sasp e ricompresa nel Comune di Traversetolo;
- "Siccomonte", di 50 ha di sasp e "Cogolonchio" di 14 ha di sasp, entrambe ricomprese nel Comune di Fidenza;

Preso atto inoltre della nota con protocollo NP/2017/18576 del 7 settembre 2017 conservata agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con la quale il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Bologna richiede, al fine di tutelare la sosta e la naturale

riproduzione di importanti specie faunistiche stanziali e migratorie, l'istituzione di ulteriori quattro zone di rifugio rispetto a quelle già istituite con le predette deliberazioni n. 905/2017 e n. 1218/2017, denominate:

- "Marano", di 61 ha di sasp ricompresa nei Comuni di Granarolo, Castenaso e Bologna;
- "Massumatico", di 12 ha di sasp, ricompresa nel Comune di San Pietro in Casale;
- "Prato Grande", di 120 ha di sasp, ricompresa nel Comune di Baricella;
- "Bubano", di 46 ha di sasp, ricompresa nel Comune di Mordano;

Preso atto, infine, delle note con protocollo NP/2017/18585 e NP/2017/18609 entrambe del 7 settembre 2017 conservate agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con le quali il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia richiede, al fine di tutelare la naturale riproduzione della fauna stanziale presente, l'istituzione di ulteriori quattro zone di rifugio rispetto a quelle già istituite con le predette deliberazioni n. 905/2017 e n. 1218/2017, denominate:

- "Prato", di 411 ha di sasp e ricompresa nel Comune di Correggio;
- "Cavriago", di 286 ha di sasp e ricompresa nel Comune di Cavriago;
- "Codemondo", di 75 ha di sasp e ricompresa nel Comune di Reggio Emilia;
- "Nuova Quercioli", di 153 ha di sasp e ricompresa nei Comuni di Reggio Emilia, Cavriago, Sant'Ilario d'Enza, Montecchio Emilia e Bibbiano;

Atteso che tali zone, finalizzate alla tutela straordinaria di fauna selvatica, sono da considerarsi funzionali e concorrono al raggiungimento del limite di superficie prestabilito in attuazione dell'art. 10, comma 3 della Legge n. 157/1992;

Rilevata pertanto l'opportunità, al fine di garantire la percentuale di aree protette esistenti, anche nelle more della conclusione dell'iter procedimentale previsto dall'art. 19, commi 5 e 6, della L.R. n. 8/1994 volto all'istituzione delle zone di protezione di cui alla citata deliberazione n. 955/2017, di procedere, ai sensi del sopracitato art. 22,

comma 1, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, all'istituzione delle zone di rifugio ricadenti nei territori di Bologna, Parma e Reggio-Emilia, descritte e rappresentate negli Allegati 1, 2 e 3 al presente atto del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, anche alla luce della L.R. n. 13/2005 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati, di demandare ai Responsabili dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca lo svolgimento della fase di notifica del presente provvedimento, prevista dal citato art. 22, comma 3, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, ciascuno per il proprio ambito di competenza;

Ritenuto, altresì, in ottemperanza ai disposti di cui al richiamato art. 22, comma 1, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, di stabilire che il vincolo di protezione delle zone di rifugio di che trattasi abbia validità fino al termine della stagione venatoria 2017/2018, salvo diversa disposizione della nuova Pianificazione faunistico venatoria regionale;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 89 del 30 gennaio 2017 recante "Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2019";
- n. 486 del 10 aprile 2017 recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015, recante "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 1107 dell'11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di istituire, le "Zone di rifugio" ricadenti nei territori di Parma, Bologna e Reggio-Emilia, descritte e rappresentate negli Allegati 1, 2 e 3 al presente atto del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 3) di stabilire, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 22, comma 1, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, che tali zone, finalizzate alla tutela straordinaria di fauna selvatica, sono da considerarsi funzionali e concorrono al raggiungimento del limite di superficie prestabilito in attuazione dell'art. 10, comma 3 della Legge n. 157/1992;
- 4) di demandare ai Responsabili dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca lo svolgimento della fase di notifica prevista dal citato art. 22, comma 3, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche e integrazioni, in merito all'istituzione delle zone di rifugio indicate al precedente punto 2), ciascuno per il proprio ambito di competenza;
- 5) di stabilire inoltre che al termine della fase di


notifica cui al precedente punto 4) i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca interessati, entro i successivi 30 giorni, dovranno comunicare al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca i modi e i tempi dell'avvenuta pubblicizzazione del presente provvedimento presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati;

- 6) di stabilire infine che il vincolo di protezione delle aree di che trattasi sia determinato fino al termine della stagione venatoria 2017/2018, salvo diversa disposizione della nuova Pianificazione faunistico venatoria regionale;
- 7) di disporre la pubblicizzazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.


- - -

Zone di rifugio da istituire per la stagione venatoria 2017/2018 nel territorio di Parma			
A.T.C.	DENOMINAZIONE	COMUNE	SASP (ha)
4	CRONOVILLA	Traversetolo	94
Confini	Est: strada ghiaiaata carrozzabile che percorre longitudinalmente l'argine del fiume Enza, con esclusione della suddetta strada; Nord: confine amministrativo Comune di Traversetolo, strada per Scornavacca; Ovest: Zrc Traverstolo; Sud: Strada C. Boni, canale sino altezza di C. Campagna, in linea retta sino Enza.		
7	SICCOMONTE	Fidenza	50
Confini	Est: Strada Siccomonte da C. Gessi oltre C. Porta; Nord: linea retta sino a Rio Cogolonchio della Selga; Ovest: rio della Selga, strada per Selghetta; Sud: strada da quota 167,4 sino C. Gessi.		
7	COGOLONCHIO	Fidenza	14
Confini	Nord: Zac Siccomonte; Ovest: Zac Siccomonte; Sud: Zac Siccomonte; Est: strada Siccomonte.		


A.T.C.	DENOMINAZIONE	COMUNE	SASP (ha)
4	CRONOVILLA	Traversetolo	94



A.T.C.	DENOMINAZIONE	COMUNE	SASP (ha)
7	SICCOMONTE	Fidenza	50




A.T.C.	DENOMINAZIONE	COMUNE	SASP (ha)
7	COGOLONCHIO	Fidenza	14




Zone di rifugio da istituire per la stagione venatoria 2017/2018 nel territorio di Bologna			
A.T.C.	DENOMINAZIONE	COMUNE	SASP (ha)
1	Marano	Granarolo, Castenaso, Bologna	61
Confini	nord: via Monti, via Marano fino alla S.P. Lungosavena; est: S.P. Lungosavena fino a via Frullo; sud: via Frullo, via Leonida Bertolazzi fino a via San Donato; ovest: via San Donato fino a via Monti.		
1	Massumatico	San Pietro in Casale	12
Confini	nord: da via Novelli, via Varane fino al confine di proprietà dell'azienda agricola Neri Cristian (inclusa); est: il confine delle proprietà Neri Cristian e Pareschi Stefano (incluse) fino a via Massumatico; sud: via Massumatico fino a via Novelli; ovest: via Novelli fino a via Varane.		
1	Prato Grande	Baricella	120
Confini	nord: da via San Donato, la strada vicinale passante per il podere Palazzo delle Suore fino allo Scolo Fossadone; est: Scolo Fossadone fino a via Bocche; sud: via Bocche fino a via San Donato; ovest: via San Donato fino alla strada vicinale passante per il podere Palazzo delle Suore;		
2	Bubano	Mordano	46
Confini	Nord: da via Umido, via Nuova fino a via Zaniolo; Est: via Zaniolo fino a via San Francesco; Sud: via san Francesco fino a via Umido; Ovest: via Umido fino a via Nuova.		

A.T.C.	DENOMINAZIONE	COMUNE	SASP (ha)
1	Prato Grande	Baricella	120




A.T.C.	DENOMINAZIONE	COMUNE	SASP (ha)
2	Bubano	Mordano	46




Zone di rifugio da istituire per la stagione venatoria 2017/2018 nel territorio di Reggio Emilia			
A.T.C.	DENOMINAZIONE	COMUNE	SASP (ha)
2	PRATO	CORREGGIO	411
Confini	a Nord via San Prospero; a Est via Fazzano, poi via Nuova Lemizzone fino all'incrocio con via Imbreto; a Sud via Imbreto; a Ovest la S.P. 486R (via per Reggio). Inoltre anche una porzione di territorio compresa tra via Confine Lemizzone (a Nord), la S.P. 113 (via della Pace, a Est), via Lemizzone (a Sud) e via nuova Lemizzone (a Ovest), in continuità con la ZRC esistente		
3	CAVRIAGO	CAVRIAGO	286
Confini	SP 28, via Girondola, Via San Giovanni, SP 22, via Nazario Sauro, via Leopardi, ferrovia Reggio-Ciano, via Nizzola, via Canaletta, via Torre, via Quercioli, via Nove Biolche, via Guardanavona, strada Caneparini, SP 62, poderale fino a via Orsini, via Orsini		
3	CODEMONDO	REGGIO EMILIA	75
Confini	ferrovia Reggio-Ciano, via Antonio da Genova, via Volta fino a San Rigo, via Ghiarda, via Gambini, via Beltrami, via Zanichelli, via Ghiarda, via Tirabassi, via Busana, via Freddi, via del Quaresimo, SP 28, via Orsini		
3	NUOVA QUERCIOLI	REGGIO EMILIA, CAVRIAGO, SANT' ILARIO D' ENZA, MONTECCHIO EMILIA, BIBBIANO	153
Confini	Via Emilia, fosso da podere Margherita fino a via Quercioli, via Quercioli, strada Neida, poderale fino a via Torre, via Piave, via Villa Chiara, via Castel di Ferro, poderale per casa Copellini, SP 67		


A. T. C.	DENOMINAZIONE	COMUNE	SASP (ha)
2	PRATO	CORREGGIO	411




A. T. C.	DENOMINAZIONE	COMUNE	SASP (ha)
3	CAVRIAGO	CAVRIAGO	286



A. T. C.	DENOMINAZIONE	COMUNE	SASP (ha)
3	CODEMONDO	REGGIO EMILIA	75



A. T. C.	DENOMINAZIONE	COMUNE	SASP (ha)
3	NUOVA QUERCIOILI	REGGIO EMILIA, CAVRIAGO, SANT' ILARIO D'ENZA, MONTECCHIO EMILIA, BIBBIANO	153



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/1417

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1327 del 11/09/2017

Seduta Num. 33

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi